



## Delibera n° 1599

Estratto del processo verbale della seduta del  
**14 novembre 2025**

**oggetto:**

LR 16/2009, ART 3, COMMA 4. COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO TECNICO REGIONALE E DEFINIZIONE DI COMPOSIZIONE, DURATA, COMPITI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLO STESSO.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	assente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	assente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCHIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), la quale, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche;

**Vista** la legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio) che ha apportato modifiche alla legge regionale 16/2009;

**Preso atto** che con Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 7 gennaio 2025, n. 203/GRFVG, pubblicato sul BUR n. 4 del 22 gennaio 2025, è stata attestata l'operatività del Sistema informatico regionale denominato Opere strutturali FVG a far data dal 01 febbraio 2025, con conseguente contestuale avvio dell'applicazione delle modifiche alla legge regionale 16/2009, apportate dalla legge regionale 2/2024, capo VI;

**Visto** l'articolo 3, comma 4 della legge regionale 16/2009 che istituisce presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali l'Organismo tecnico regionale e che esso è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina composizione, durata, compiti e modalità di funzionamento;

**Preso atto** che ai sensi dell'articolo 76, comma 2, legge regionale 2/2024 nelle more della costituzione dell'Organismo tecnico regionale di cui all'articolo 3, comma 4, legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, legge regionale 2/2024, continuano a operare gli Organismi tecnici costituiti ai sensi della normativa previgente;

**Premesso** che l'Amministrazione regionale si avvale del succitato Organismo tecnico regionale ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), articolo 3, legge regionale 16/2009, e pertanto ai fini:

- a) del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 94, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e ai sensi dell'articolo 5, comma 2, legge regionale 16/2009, come modificata dalla legge regionale 2/2024, testo che si applica dal 01 febbraio 2025, e dell'attestazione di rispondenza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata legge;
- b) del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 94, comma 1, Decreto Presidente della Repubblica 380/2001 per i procedimenti avviati anteriormente alle modifiche apportate dalla legge regionale 2/2024;
- c) dell'emissione del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis, legge regionale 16/2009 per opere e interventi edili pubblici, con classe d'uso III o IV, assoggettati al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) e per opere e interventi edili pubblici, con classe d'uso III o IV, di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato ai sensi della Legge 120/2020;
- d) di supportare le attività di accertamento e verifica di cui all'articolo 12 bis, comma 1, legge regionale 16/2009, e ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

**Preso atto** che ai sensi della succitata normativa l'attività dell'Organismo tecnico regionale si circoscrive principalmente agli interventi con proponente privato, essendo l'esame di progetti di opere pubbliche limitato al solo rilascio di un parere facoltativo di conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni;

**Visto** il “Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica” emanato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres.;

**Preso atto** che, per effetto delle modifiche apportate alla legge regionale 16/2009 dalla legge regionale 2/2024, i tempi del procedimento, per autorizzazioni e depositi di cui al Capo II del succitato Regolamento, sono passati da 60 a 30 giorni, e che questa previsione richiede, da parte degli uffici e delle strutture ad esse afferenti quali appunto l’Organismo tecnico regionale, la massima efficienza per consentire il rispetto delle nuove e più stringenti tempistiche;

**Ritenuto** opportuno rinnovare le modalità di funzionamento dell’Organismo tecnico regionale, rispetto a quanto disciplinato dalla delibera n. 498 del 5 aprile 2024 con riferimento agli Organismi tecnici previsti dalla disciplina previgente, al fine di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa e di garantire la certezza dei tempi dei procedimenti avviati su istanza di parte;

**Tenuto conto** della necessità che l’Organismo tecnico regionale, come già gli Organismi tecnici previsti dalla disciplina previgente, siano composti da professionisti esterni che, indipendenti nell’attività di valutazione, intervengano nel ruolo di “esperti” della materia per mettere al servizio della collettività, per il tramite dell’Amministrazione, le proprie competenze per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della resistenza e della sicurezza delle costruzioni sul territorio regionale;

**Ritenuto** necessario disciplinare le attività dell’Organismo tecnico regionale, definendo tempi e modalità di esame dei progetti nonché regolando i rapporti con gli istanti ed i professionisti dagli stessi incaricati, tenendo conto dei cardini del buon andamento dell’azione amministrativa, improntati ai principi di efficacia, efficienza e risultato, evitando aggravi del procedimento se non per motivate ragioni ed esigenze imposte dall’istruttoria;

**Valutato** che, in relazione al numero medio di istanze esaminate mensilmente dagli attuali Organismi tecnici ed al fine di garantire la piena efficienza ed operatività del nuovo Organismo tecnico regionale, nelle more della progressiva implementazione del processo di digitalizzazione dei procedimenti, è opportuno prevederne un’articolazione in sezioni territoriali, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono individuate nell’Allegato 1;

**Tenuto conto** che l’articolazione territoriale e le modalità di funzionamento dell’Organismo tecnico regionale verranno riconSIDerate a seguito del monitoraggio sull’attività dell’Organismo e degli uffici, nonché del progressivo rilascio di ulteriori componenti della digitalizzazione;

**Preso atto** dei molteplici incontri effettuati coi rappresentanti degli ordini professionali di ingegneri, architetti, geologi, geometri e periti, al fine di valutare congiuntamente composizione, compiti e modalità di funzionamento dell’Organismo tecnico regionale, tenendo conto degli obiettivi sopra delineati;

**Su proposta** dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,

**La Giunta regionale**, all’unanimità,

## **DELIBERA**

**1.** Di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge regionale 16/2009, la seguente composizione dell’Organismo tecnico regionale:

A. L’Organismo tecnico regionale è articolato in tre sezioni:

a) Sezione di Udine;

- b) Sezione di Pordenone;
- c) Sezione di Trieste-Gorizia.

Ciascuna sezione esercita le funzioni con riferimento agli interventi da realizzare sul territorio dell'ex provincia che dà il nome alla sezione stessa. Per la sezione di Trieste-Gorizia il territorio di riferimento è quello delle ex province di Trieste e Gorizia.

- B. L'Organismo tecnico regionale e ciascuna sezione dello stesso è presieduta dal Direttore del Servizio edilizia tecnica ed espropri che può delegare, per l'esercizio delle proprie funzioni di presidenza, un dipendente regionale in servizio presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio ed in possesso di laurea del vecchio ordinamento o di laurea specialistica del nuovo ordinamento, in ingegneria o architettura.
  - C. L'Organismo tecnico regionale è composto da ventuno componenti esterni, nominati con decreto del Presidente della Regione tra i professionisti che abbiano inviato apposita candidatura appartenenti agli ordini professionali interessati, dei quali tredici ingegneri, tre architetti, cinque geologi, così suddivisi rispetto alle sezioni dell'Organismo tecnico stesso:
    - a) Sezione di Udine: nove componenti esterni, dei quali sei ingegneri, un architetto e due geologi;
    - b) Sezione di Pordenone: sette componenti esterni, dei quali quattro ingegneri, un architetto e due geologi;
    - c) Sezione di Trieste-Gorizia: cinque componenti esterni, dei quali tre ingegneri, un architetto e un geologo.
  - D. Le funzioni di Segretario dell'Organismo tecnico regionale, e di ciascuna sezione dello stesso, sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C, inquadrato presso il Servizio edilizia tecnica ed espropri.
- 2.** L'Organismo tecnico regionale dura in carica tre anni, decorrenti dalla data indicata nel decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009.
- 3.** Di approvare la disciplina dei compiti e modalità di funzionamento dell'Organismo tecnico regionale, contenuta nell'Allegato 1 facente parte integrante della presente delibera.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE